

Accordo ANAGINA ANSAINA (1986)

indennità al sub agente anche senza giusta causa

È stato sostenuto dalla giurisprudenza di merito che in ipotesi di semplice recesso ad nutum del sub agente non sarebbe dovuta allo stesso alcuna indennità di cessazione del rapporto poiché l'articolo 17 dell'Accordo economico collettivo del 1986 non la contempla espressamente. La questione è stata risolta in modo definitivo e del tutto contrario, da una recente decisione (**Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. 21 11 2017 n. 28248**) in virtù della quale: "...l'accordo collettivo ... non contiene alcuna previsione destinata espressamente a regolare, con riferimento alle indennità di risoluzione di cui agli artt. 31/36 dell'Accordo medesimo, l'ipotesi del recesso del subagente in assenza di giusta causa. Tuttavia, la volontà delle parti collettive appare comunque ricostruibile, ai sensi dell'art. 1362 c.c., sulla base della complessiva interpretazione dell'atto in relazione al quale assume rilievo decisivo la previsione dell'art. 21 il quale riconosce al subagente, pur in presenza di recesso per giusta causa dell'agente, il diritto alle indennità in questione." Sostanzialmente, perciò, la Corte afferma che se l'indennità è prevista a favore del sub agente, anche in caso di recesso per giusta causa dell'agente generale (per condotta colposa o dolosa del sub agente) opinando diversamente, non si comprenderebbe perché non sarebbe dovuta in ipotesi, ben meno grave del semplice recesso per dimissioni.

Continua infatti la Corte - prendendo sempre spunto dall'ipotesi di indennità dovuta al sub agente anche in ipotesi di recesso per giusta causa azionato dal preponente - *"Con la richiamata previsione le parti collettive hanno ritenuto, in un'evidente ottica di bilanciamento degli opposti interessi delle categorie rappresentate dai soggetti contraenti, che, comunque, in presenza di giusta causa di recesso dell'agente, anche se determinata, ad esempio, da condotta gravemente inadempiente del subagente, le richiamate indennità fossero da corrispondergli; in altri termini, hanno configurato come non sanzionabile, mediante esclusione del diritto alle indennità di risoluzione in controversia, la eventuale condotta del subagente concretante giusta causa di recesso dell'agente; alla luce di tale previsione, non appare in alcun modo giustificata la esclusione del diritto alle indennità in questione nella ipotesi, in qualche modo simmetrica alla prima, in cui vi sia stato recesso del subagente non assistito da giusta causa, dovendosi ulteriormente osservare che la perdita di tali indennità non sarebbe spiegabile nè in un'ottica risarcitoria in favore della parte non recedente, essendo tale finalità riservata all'istituto dell'indennità di mancato preavviso nè in un'ottica sanzionatoria, per quanto sopra rilevato in tema di recesso dell'agente per giusta causa."* L'enunciazione del principio è ineccepibile e l'interpretazione dell'accordo nazionale altrettanto logica e coerente.

Questa pronuncia supera definitivamente, smentendola, la tesi enunciata in precedenza dalla Corte di Appello di Trento, secondo cui l'indennità, per il solo semplice fatto di non essere espressamente prevista dalla norma di riferimento, sarebbe - solo per questo - esclusa.